



# **Comune di Occhieppo Inferiore**

Regione Piemonte - Provincia di Biella

**Copia**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30**

**ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
POSSEDUTE DAL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE AL 31/12/2019  
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.  
175/2016 - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella nel Salone Polivalente di Viale Caralli N. 7 – Occhieppo Inferiore.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTI</b>
MOSCA MONICA	Sindaco	Sì
ROZZI ROSA	Consigliere	No
MAFFEI STEFANIA	Consigliere	Sì
BARESI MARCO	Consigliere	Sì
BAIETTO MARCO	Consigliere	Sì
CASALI CRISTINA	Consigliere	Sì
VIALARDI ALBERTO	Consigliere	Sì
GASTALDI EMANUELE	Consigliere	Sì
MICELI ANTONIO	Consigliere	Sì
ANSERMINO OSVALDO	Consigliere	Sì
GIRELLI GIUSEPPE	Consigliere	Sì
STOPPA SARA	Consigliere	Sì
ORCELLETTO ATTILIO	Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	12
	TOTALE ASSENTI	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, **Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la **Dott.ssa MOSCA MONICA - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO : RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE AL 31/12/2019 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - APPROVAZIONE**

Il Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali, enucleata come segue:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATI** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

**RICHIAMATO** l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionali o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**RICHIAMATO** il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 4 comma 1 predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale entro il 31 dicembre;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/09/2017 avente ad oggetto **“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 – COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE, DA ALIENARE, DA RAZIONALIZZARE”**;

VISTO in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 il quale dispone (fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1) che le amministrazioni pubbliche devono annualmente, con proprio provvedimento effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 TUSP”.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 4 comma 9 bis del TUSP è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTE le Linee Guida pubblicate in data 23 novembre 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in concerto con la Corte dei Conti, recanti chiarimenti in merito all'applicazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ai fini della procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP;

VISTI gli appositi Indirizzi, condivisi con la Corte dei conti, che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del Tesoro, ha fornito per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2019 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

PRESO ATTO della ricognizione ordinaria svolta nell'anno 2019 deliberata con atto di Consiglio n. 62 del 30/12/2019 nella quale, previa analisi dei dati richiesti dal TUSP, veniva stabilito il mantenimento senza interventi per tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2018 ad eccezione di quella già oggetto, nella revisione straordinaria effettuata con atto C.C. n. 31 del 28/09/2017, di procedure di razionalizzazione (A.T.A.P. – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.P.A.);

RILEVATO tuttavia che questa Amministrazione intende, contrariamente a quanto stabilito nella citata deliberazione n. 31 del 31.12.2018 (revisione straordinaria) e successive revisioni ordinarie, mantenere la propria partecipazione azionaria in A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.P.A.- trattandosi di società il cui oggetto sociale è il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano e che, pertanto, costituisce attività compresa in quelle indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., riguardanti attività di produzione di un servizio di interesse generale;

**RICHIAMATI:**

- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

PER le motivazioni sopra esposte;

DOPO ampia ed esauriente discussione;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012;

CON VOTI .....

## **DELIBERA**

- 1) - di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Occhieppo Inferiore detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 n.100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) - di dare atto che non sussistono partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del TUSP in quanto il Comune di Occhieppo Inferiore, singolarmente inteso, non può adottare scelte di razionalizzazione o linee di indirizzo univoche sulle società a partecipazione indiretta possedute dalle società "tramite";
- 3) - di dare atto che questa Amministrazione intende, contrariamente a quanto stabilito nelle precedente revisione straordinaria adottata con deliberazione C.C. n. 31 del 28/9/2017 e le successive revisioni ordinarie, mantenere la propria partecipazione azionaria in A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.P.A.- stante il fatto che trattasi di società il cui oggetto sociale è il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano e che pertanto, svolge un'attività compresa in quelle indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., riguardanti la produzione di un servizio di interesse generale;
- 4) - di dare atto che dalla ricognizione effettuata non ricorre alcuna delle situazioni che, a norma dell'art. 20, comma 2, del richiamato D.Lgs. 175/2016, determinano la necessità di adottare specifici piani di razionalizzazione, fusione o soppressione relativamente alle società sopra elencate;
- 5) - di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- 6) - di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- 7) - di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è la Dr.ssa Giovanna Maria Mirabella.

Con successiva votazione, di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di procedere agli ulteriori adempimenti nei termini stabiliti dalla legge.

## **OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE AL 31/12/2019 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - APPROVAZIONE

### **PARERI:**

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere FAVOREVOLE di **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GIOVANNA MARIA MIRABELLA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere FAVOREVOLE di **REGOLARITA' CONTABILE**.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DANIELA MURDACA

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli N. 8, contrari N. 0 e astenuti N. 4 (Consiglieri, Ansermino Osvaldo, Girelli Giuseppe, Stoppa Sara e Orcelletto Attilio), palesemente espressi;

## **DELIBERA**

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di procedere agli ulteriori adempimenti nei termini stabiliti dalla legge, con ulteriore votazione, con voti favorevoli N. 8, contrari N. 0 e astenuti N. 4 (Consiglieri Ansermino Osvaldo, Girelli Giuseppe, Stoppa Sara e Orcelletto Attilio), palesemente espressi, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
F.to: Dott.ssa MOSCA MONICA



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA  
MIRABELLA

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.53 Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 11/01/2021 nel sito informatico di questo Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li 11/01/2021



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA  
MIRABELLA

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA  
MIRABELLA

---

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Li, 11/01/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 11/01/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa GIOVANNA MARIA  
MIRABELLA